

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**

**SEZIONE LAVORO**

Ricorso

per

**FATTORI MARCO** nato il 11.10.1958 in Roma e residente in Terracina alla via Ricci n.1 - C.F.: FTTMRC58R11H501O- elettivamente domiciliato in Terracina (LT), Via Achille Grandi, n.12 presso lo studio dell'avv. **Tiziana Agostini e avv. Luigi Cerchione** - C.F.: CRCLGU76D24F839G - Email:luigicerchione@pec.it che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di delega in calce del presente atto.

**Ricorrente**

**contro**

**AZIENDA SPECIALE TERRACINA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Terracina alla via Giacomo Leopardi n.74 p.iva 02521420592.

**Resistente**

**Premesso**

1. Il ricorrente presta attività lavorativa alle dipendenze della **Azienda Speciale Terracina** dal 25.06.2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato Liv. B3 CCNL Enti locali.





amministrazione con specifico riferimento ai comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.

L'azienda speciale di Terracina ente strumentale non rientra assolutamente nei comparti della pubblica amministrazione di cui alla contrattazione collettiva in quanto è un soggetto di diritto privato.

In via principale, al fine di assoggettare un ente ad una specifica normativa pubblicistica, si dispone di un elenco esaustivo con cui si delimita l'ambito soggettivo di applicazione (per esempio, art. 1, co. 2, D. Lgs. 165/2001) ovvero si specifica con norma di legge che un dato complesso di regole pubblicistiche è applicabile anche ai soggetti formalmente privati, ma limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta ( ad esempio, in materia di accesso procedimentale - art. 22, co. 1, lett. e, l. 241/1990 -, di accesso civico e universale - art. 2-bis, co. 2 e 3, D. Lgs. 33/2013 - o di procedure di evidenza pubblica, mediante l'impiego della nozione di organismo di diritto pubblico - art. 3, co. 1, lett. d, D. Lgs. 50/2016).

L'azienda speciale è un **ente strumentale** dell'ente locale partecipante, costituito per provvedere alla **gestione di servizi pubblici** che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali (art. 112 D. Lgs. 267/2000).

**L'art. 114 del D. Lgs. 267/2000** disciplina le aziende speciali, ma non contiene elementi dirimenti nel senso della classificazione di queste quali enti pubblici in senso stretto o, piuttosto, quali enti pubblici economici.

Un primo orientamento giurisprudenziale, ormai definitivamente superato, ha qualificato l'azienda speciale alla stregua di un ente pubblico non economico, valorizzando le caratteristiche della strumentalità di queste rispetto all'ente locale conferente e del controllo da quest'ultimo espletato (ved. -Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2014, n. 820; Cass., SS. UU., 19 dicembre 2014, n. 26939).

Attualmente la giurisprudenza maggioritaria, ha definitivamente mutato

orientamento statuendo che l'azienda speciale è un soggetto formalmente privato, dotato di autonomia imprenditoriale, la cui attività negoziale deve considerarsi disciplinata dalle comuni regole del diritto privato.

Infatti, per definire definitivamente il predetto contrasto, sono intervenute le **Sezioni Unite civili della Cassazione**, le quali hanno l'azienda speciale *“una figura a struttura composita o ibrida, caratterizzata dall'evidente compresenza e dalla reciproca interazione di elementi marcatamente pubblicistici e pienamente privatistici (Cass., SS. UU., 9 agosto 2018, n. 20684).*

Le sezioni Unite hanno riconosciuto che le aziende speciali svolgono una attività imprenditoriale in senso proprio, per cui è necessario che le stesse operino in condizioni di parità rispetto agli altri concorrenti privati del mercato.

Pertanto, nel caso di specie, l'impostazione giurisprudenziale è di assoggettare, in generale, gli enti pubblici economici alle regole del diritto privato, salvo l'applicazione di particolari discipline pubblicistiche che espressamente derogano il diritto comune è ormai pacificamente condivisa dal legislatore in materia di società a partecipazione pubblica: **l'art. 1, co. 3, D. Lgs. 175/2016**, infatti, sancisce che, tranne espressa deroga con disposizione dello stesso decreto, alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme generali di diritto privato e alle cosiddette aziende speciali enti strumentali.

Ne consegue, quindi, che l'attività negoziale dell'azienda speciale deve essere paritaria alle attività di impresa di soggetti privati così da non avere un indebito vantaggio nel mercato.

In particolare, in materia di forma dei contratti da sottoscrivere di cui agli artt. 16 e 17 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, *le Sezioni Unite con la richiamata pronuncia ha stabilito il principio di diritto che “in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo – se non altro a diversi ed ulteriori fini e*





anche violativa del campo di applicazione dello stesso contratto collettivo (ved.art.1 CCNL enti ed autonomie locali).

### **SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE NEL CCNL ENTI ED AUTONOMIE LOCALI.**

In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi, che l'odierno giudice, ritenesse ammissibile l'applicazione del CCNL enti ed autonomie locali il ricorrente risulta aver percepito una retribuzione inferiore pari a differenze di euro **10963,62.**

Infatti, il ricorrente risulta aver percepito una retribuzione mensile lorda anno 2013 pari ad euro 1488,22 a dispetto di quanto previsto dal contratto di euro 1536,85 con una differenza di euro 75,63.

Tale disamina è possibile estenderla a tutti i mesi del rapporto di lavoro con conseguente violazione da parte della azienda speciale dei minimi tabellari previsti dal CCNL enti ed autonomie locali.

Tutto ciò premesso, l'Avv. Luigi Cerchione, nell'interesse della sig.Fattori Marco

### ***RICORRE***

All'ill.mo sig. **Giudice Unico del Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro**, perché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed accogliere le seguenti conclusioni:

“**Piaccia all'ill.mo sig. Giudice adito**, disattesa e respinta ogni contraria istanza,

- a) **Accertare l'illegittima applicazione della contrattazione collettiva di diritto pubblico enti ed autonomie locali al rapporto di lavoro del ricorrente e per gli effetti condannare la azienda speciale Terracina in persona del suo legale rappresentante al pagamento della somma lorda di euro 48.111,20.**
- b) **In ogni caso, condannare l'azienda speciale Terracina, in persona del suo legale rappresentante, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., al**



**pagamento in favore del sig. Fattori Marco della somma di Euro 10963,62** a titolo di differenze retributive.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri fiscali da attribuire al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

**In via istruttoria, chiede ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore e testi sulle seguenti circostanze:**

*"Vero è che il ricorrente ha osservato il seguente orario di lavoro il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18 svolgendo mansioni di impiegato presso le strutture della Azienda Speciale Terracina.*

*"Vero che il ricorrente ha svolto le seguenti mansioni responsabile ufficio approvvigionamento derrate alimentari per asili, preparazione bandi e capitolati per gare di appalto, preparazione della determina di liquidazione, ufficio economato, ricevimento Anxur.*

Si indicano a testi: Di Lello Ascenza, Spezzaferro Loredana, Gianfranco Cartisano.

**Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria la documentazione come da separato indice.**

Si dichiara che il presente giudizio è esente per reddito familiare del ricorrente.

Terracina 13.10.2020

Avv. Luigi Cerchione

avv. Tiziana Agostini

